

REGOLAMENTO (UE) N. 502/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2012

che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

B. MISURE IN VIGORE

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- (4) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio ⁽²⁾ in seguito ad un riesame in vista della scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1890/2005 ⁽³⁾.

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

C. MOTIVAZIONE

previa consultazione del comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

- (5) La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante operazioni di trasbordo attraverso la Malaysia, la Thailandia e le Filippine.

considerando quanto segue:

- (6) Gli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione sono i seguenti.

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha deciso, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di avviare di sua iniziativa un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di assoggettare a registrazione le importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, dichiarati o meno come originari di questi paesi.

- (7) In seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificato un significativo cambiamento nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine verso l'Unione, senza che vi sia sufficiente motivazione o giustificazione per tale cambiamento oltre all'istituzione del dazio.

A. PRODOTTO

- (2) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70.

- (8) Questa modifica della configurazione degli scambi sembra dovuta al trasbordo attraverso la Malaysia, la Thailandia e le Filippine di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese.

- (3) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è uguale a quello descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario o meno della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine, ed è attualmente classificato negli stessi codici NC del prodotto in esame. («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

- (9) Le prove disponibili dimostrano inoltre che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore per il prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzi. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. La Commissione è inoltre in possesso di elementi da cui risulta che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nel quadro dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure esistenti, adeguato per tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 5 del 7.1.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.

- (10) Infine, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti da cui risulta che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione, adeguato per tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime.
- (11) Qualora nel corso dell'inchiesta siano accertate pratiche di elusione attraverso la Malaysia, la Thailandia e le Filippine previste all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

D. PROCEDURA

- (12) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, e per rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a) Questionari

- (13) Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute in Malaysia, in Thailandia e nelle Filippine, ai produttori/esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nella Repubblica popolare cinese, agli importatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine. Ulteriori informazioni possono essere eventualmente richieste all'industria dell'Unione.
- (14) In qualsiasi caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare la Commissione senza indugio entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (15) L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine.

b) Raccolta d'informazioni e audizioni

- (16) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (17) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto del-

l'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

- (18) Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine che dimostrino di non essere legati ⁽¹⁾ ad alcun produttore soggetto alle misure ⁽²⁾ e che non risultino coinvolti nelle pratiche di elusione definite all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano ottenere un'esenzione sono invitati a presentare una domanda, debitamente sostenuta da elementi di prova, entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

E. REGISTRAZIONE

- (19) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine.

F. TERMINI

- (20) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

— le parti interessate possono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei uterini); iv) ascendenti e discendenti, linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; e vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽²⁾ Anche se i produttori sono legati nel modo sopramenzionato alle società soggette alle misure applicate alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originali), può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originali è stata creata o utilizzata per eludere le misure originali.

- i produttori della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;
- le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

- (21) È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

G. OMESSA COLLABORAZIONE

- (22) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunicati entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (23) Se si constata che una parte interessata ha fornito informazioni false o ingannevoli, queste informazioni non sono prese in considerazione e si può fare uso dei dati disponibili.
- (24) Quando una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se la parte avesse collaborato.

H. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (25) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (26) Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

J. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (27) Si fa inoltre presente che le parti interessate, qualora ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio. Egli funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per

quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini ed il trattamento delle osservazioni presentate per iscritto e/o oralmente. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, per stabilire se le importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti, spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, attualmente classificati alle voci NC ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 ed ex 7318 15 70 (TARIC 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11, 7318 14 10 91, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318 15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15 70 11, 7318 15 70 61 e 7318 15 70 81) eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ingiungere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

3. I produttori della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

5. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Ogni mandato di procura o certificato firmato che eventualmente corredi le risposte al questionario andrà però, alla pari di ogni aggiornamento di tali documenti, trasmesso in forma cartacea (vale a dire inviato per posta o consegnato a mano) all'indirizzo riportato più avanti. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>. Tutte le comunicazioni

scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»⁽¹⁾ e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «*Consultabile da tutte le parti interessate*».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Referente:

Indirizzo e-mail: TRADE-STEEL-FAST-13-A@ec.europa.eu
Fax +32 22984139

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri, a norma dei trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Un documento a «*diffusione limitata*» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).